



# **COMUNE DI ERCHIE**

**PIANO PER IL COMMERCIO**

**SU SUOLO PUBBLICO**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 01.12.2025**

## **PREMESSA**

Il commercio su suolo pubblico è forse la formula che ha subito le maggiori attenzioni legislative con variazioni formali, rimanendo però quasi immutata nelle sue caratteristiche peculiari. Rappresenta la forma organizzato più antica di esercizio del commercio ed oltre a condividere i mercati presidiati dagli esercizi a posto fisso, ha costituito supplenza di offerta nelle comunità e nelle zone meno servite.

Il legislatore ha voluto assegnargli un ruolo significativo ed ha cominciato abolendo la vecchia dicitura "*commercio ambulante*" sostituendola con la medesima nomenclatura appartenente al commercio a posto fisso, aggiungendo ad entrambi una qualificazione derivante esclusivamente dal luogo sul quale viene esercitato: suolo pubblico o privato.

Le precedenti normative, in qualche passaggio, hanno enfatizzato l'attività del commercio su aree pubbliche, guardando con particolare interesse la nascita dei mercati giornalieri con significative proposte commerciali e con dimensioni sostenute, sino a costituire dei veri e propri "Centri commerciali".

A differenza di quanto avviene nel commercio su aree private, la disciplina di quello su aree pubbliche regola anche la somministrazione di alimenti e bevande (art. 27 D. lgs. 114/1998).

L'attuale normativa di riferimento è rappresentata dal "Codice del commercio": L.R. 16 Aprile 2015 n. 24 e dal successivo regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4.

Il legislatore definisce gli ambiti entro i quali può essere esercitata l'attività e nell'art. 27 della legge, puntualizza che si intendono per:

- **Aree pubbliche:** *le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico.*
- **Commercio su aree pubbliche** *le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.*

Per quel che riguarda la durata della concessione dei parcheggi viene stabilito il termine di dodici anni, che può essere ridotto ad un periodo comunque non inferiore ai sette anni e per determinate tipologie di posteggi quali:

1. Mercati o fiere stagionali che si svolgono per uno o più periodi di durata non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecento quaranta.
2. Posteggi isolati

### 3. Posteggi situati nel centro storico

Come detto in precedenza, i vari momenti legislativi del recente passato sono stati informati al desiderio di dare al settore un'importanza significativa, conferendogli anche un ruolo di complementarietà al fine di coprire vuoti di offerta in aree ed in comuni con scarsa proposta di esercizi a posto fisso su suolo privato. Vale la pena richiamare brevemente le precedenti normative per dare un quadro di insieme.

Il D.lgs. n° 114/1998 individuava ovviamente nelle Regioni la competenza per la stesura di apposita normativa, alla quale i comuni si informavano per il rilascio delle autorizzazioni e per il dimensionamento dei mercati. I Comuni, sulla base degli indirizzi regionali, programmano la rete distributiva al fine di assicurare un più adeguato servizio ai consumatori.

Appariva evidente che dovesse esistere un rapporto tra le diverse forme di commercio: *"Le Regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì ".....i criteri ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività..." (art. 28 comma 13 D.lgs. 114/98).*

Il legislatore regionale in data 24 Luglio 2001 emanava la L.R. 18 con la quale recuperava quanto previsto dal decreto legislativo n° 114 ed oltre alle Definizioni, alle Caratteristiche, ai Requisiti ed

alla Disciplina, nel Titolo III trattava La Programmazione Del Commercio Su Aree Pubbliche.

L'art. 10, nel definire i Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche, dava delega ai Comuni per la determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni del tipo A, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico e di un equilibrato rapporto tra mercati e fiere e rete distributiva al dettaglio.

Si riservava, però, la facoltà di:

- a) "emanare criteri, anche consistenti in parametri numerici, per la determinazione del rapporto prima invocato.
- b) intervenire con provvedimenti autoritativi, nel caso di persistenti e gravi ostacoli alla concorrenza.

Per quel che concerneva il rilascio di autorizzazioni di tipo B, la giunta regionale poteva determinare percentuali massime di autorizzazioni che i Comuni potevano annualmente rilasciare.

Due momenti sono da mettere in risalto:

- 1) La delega ai comuni per la determinazione dell'ampiezza dei mercati...
- 2) L'equilibrio tra le diverse formule di vendita

Per quel che riguarda il punto 1), l'atteggiamento del legislatore regionale era intelligente, in quanto non era facile stabilire parametri con valenza generalizzata.

Se non vi è una analisi puntuale delle amministrazioni locali, difficilmente possono essere attribuiti parametri soddisfacenti.

L'essersi riservato la possibilità di intervento in caso di cieca chiusura da parte degli enti periferici era giusto, ma sarebbe stato opportuno stabilire un iter di intervento con tempistiche e modalità ben precise.

Per ciò che concerneva, invece, l'equilibrio tra commercio su aree pubbliche e rete distributiva, c'è da annotare qualche riserva.

Se il termine equilibrio significava rapporto tra le due formule, si rischiava di tradire lo spirito del legislatore che riteneva primario il servizio al consumatore. Infatti, a fronte di un'eventuale inadeguata rete distributiva, altrettanto inadeguata sarebbe stata la dimensione del commercio su aree pubbliche. Qualsiasi parametro automatico di aggancio alla rete distributiva su suolo privato, non avrebbe risolto il problema.

Se, invece, con il termine "equilibrio" si doveva intendere la giusta copertura del territorio in termini di offerta sia su suolo pubblico che privato, non si trattava più di rapporti, ma di presenze capaci di soddisfare il più possibile la domanda. *"Il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, viene individuato in un equilibrio con le altre formule distributive, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante..."* questo il contenuto del comma 13 dell'art. 28 del decreto legislativo n° 114, che privilegia indiscutibilmente gli *Interessi dei Consumatori*.

Il decreto legislativo n° 59 del 26 marzo 2010 ( in attuazione della Direttiva CEE 2006/123) al comma 3 dell'articolo 70, rettificava il tiro, mitigando la assoluta priorità dell'interesse del consumatore e inseriva importanti puntualizzazioni: *"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolubili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".*

Come si può facilmente notare, il diritto del consumatore trova un limite nel diritto dei residenti delle zone interessate alla mobilità ed alla vivibilità del territorio, un limite al flusso viario, un limite alla salvaguardia del pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale. Non sono possibili limitazioni che, invece, riguardano valutazioni di natura economica.

Questo, a nostro avviso, stride con quanto invocato dal legislatore in termini di equilibrio distributivo. L'equilibrio implica una

valutazione quantitativa che ovviamente è legata ad una analisi economica! In alcune realtà, potremmo avere una proposta commerciale su suolo pubblico, più consistente di quella esercitata su suolo privato. I comuni di modeste dimensioni sono spesso carenti in alcuni settori merceologici, se non addirittura privi a causa di una ridotta domanda. Il comma 17 dell'art. 28 del D.lgs. 114/98 prevedeva addirittura delle agevolazioni in comuni e frazioni sino a 3000 abitanti dove verosimilmente poteva essere insufficiente la rete distributiva su suolo privato, in particolar modo per quel che concerne il settore no food.

## **RIEPILOGO**

La nuova normativa si differenzia di poco rispetto al passato: tace su alcune determinazioni e aggiunge alcune novità.

Nell'articolo 3 del regolamento regionale del 28 febbraio 2017 "Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche" troviamo riferimenti rispetto:

- Alla tutela della concorrenza e alla libertà di stabilimento.
- E al richiamo alla tutela dell'ambiente.

Per quel che riguarda il primo punto non vi è stato mai in passato alcuna valutazione economica con limitazione di presenze per settore merceologico, ma semplicemente valutazioni sul dimensionamento dei mercati, cosa che anche con l'attuale



disciplina si deve necessariamente fare. Il richiamo alla tutela dell'ambiente invece è importante e doveroso. Enfatizzare le misure di intervento è un obbligo al quale non ci si può sottrarre.

Per il resto vengono elencati momenti molto simili a quelli del passato, in particolare ed in sintesi il legislatore indirizza ed esorta i comuni a favorire una rete distributiva capace di realizzare la migliore produttività del sistema, idonea ad offrire un servizio anche nelle zone più marginali delle periferie e delle zone più degradate, salvaguardare i centri storici comunque riqualificandoli ove possibile; mette ancora in evidenza la necessità di considerare fortemente complementare lo sviluppo del commercio su suolo pubblico lì dove su quello privato vi siano carenze se non addirittura assenze.

Nel comma 4 dell'art. 3 del Regolamento si legge esattamente:  
*"La programmazione comunale non può contenere criteri legati a verifiche di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori concorrenti".*

A nostro avviso tale comma non è comprensibile e comunque per quanto comprensibile non è condivisibile.

Nel dimensionamento dei mercati si devono stabilire criteri di portata numerica ed economica. Si devono stabilire dei rapporti di complementarietà, si devono articolare i vari settori merceologici,

si devono fare dei raffronti con gli esercizi a posto fisso su suolo privato. Questo lo stabilisce lo stesso legislatore in premessa.

In assenza di tali valutazioni quale può essere il parametro di riferimento? In realtà la direttiva Bolkestein ha confuso le idee a molti legislatori!

### **RICOGNIZIONE DEL MERCATO ATTUALE**

In apertura, abbiamo tracciato per sommi capi i momenti salienti della riforma e lo spirito con il quale il legislatore si è avvicinato al commercio su aree pubbliche. Qui è opportuno riportare quanto recitato dall'art. 2 della legge regionale n° 18/01: il comma 1 fa il distinguo tra le autorizzazioni per l'esercizio del commercio con uso del posteggio (A) e senza posteggio (B), ex itineranti.

Definisce poi i vari atti comunali riferiti a:

- Concessione del posteggio (utilizzo dello stesso nell'ambito di un mercato o fiera)
- Società di persone società in nome collettivo ed in accomandita semplice, società di capitali e cooperative.
- Recupera i settori merceologici rinviando al D.lgs. n° 114/98 la loro ripartizione
- Per il possesso dei requisiti di accesso rinvia a quanto stabilito dal citato decreto.
- Ridefinisce il produttore agricolo.

Nella ricognizione del mercato, faremo il distinguo fra le diverse attività suddividendole in 5 categorie:

#### **1. Alimentari**

2. Non Alimentari
3. Somministrazioni
4. Produttori Agricoli
5. Edicole

Tale suddivisione costituisce la sintesi della generalità delle categorie merceologiche utilizzabili secondo l'elenco dell'allegato A) della L.R. 18/01 che qui riportiamo; 1) *Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni*; 2) *Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese*; 3) *frutta e verdura*; 4) *pesci, crostacei e molluschi*; 5) *pane, pasticceria e dolciumi*; 6) *bevande*; 7) *cosmetici e articoli di profumeria*; 8) *prodotti tessili, biancheria*; 9) *articoli di abbigliamento e pellicceria*; 10) *accessori dell'abbigliamento*; 11) *calzature e articoli in cuoio*; 12) *mobili, articoli di illuminazione*;

Abbiamo preso in considerazione questi aggregati al solo scopo di utilizzarli come guida nel caso in cui si voglia avere una guida come lay-out nella distribuzione dei posteggi nelle aree mercatali, fiere o quant'altro.

## **TIPOLOGIA DEI MERCATI**

L'insieme delle attività operanti su suolo pubblico è molto diverso da comune a comune, in alcune realtà assume fondamentale importanza, in altre costituisce una parte marginale dell'attività commerciale, le ragioni non sono facilmente riconducibili alla dimensione del paese o alla connotazione urbanistica.

La tradizione e la posizione di centralità rispetto a mercati limitrofi possono rappresentare un indubbio motivo di riferimento e diversificazione. Il nostro comune non possiede una tradizione mercatale rilevante, di conseguenza l'ampiezza dei vari mercati è modesta rispetto al numero degli abitanti e della loro capacità di spesa.

L'universo degli esercizi su suolo pubblico comprende più realtà:

- I mercati giornalieri
- I mercati settimanali o bisettimanali
- I mercati itineranti
- Le fiere e sagre
- Le feste patronali

Vediamo specificatamente per ogni tipologia la situazione nella nostra realtà.

## MERCATI GIORNALIERI

Nella nostra realtà, il mercato giornaliero assume dimensioni modeste legate verosimilmente al fatto che il nostro comune è a forte vocazione agricola con larga presenza di proprietari terrieri.

I posteggi giornalieri veri e propri sono 4 di cui due sono produttori propri.

Mercati giornalieri (Lunedì/venerdì)

Localizzazione	Numero	Tipologia	Dimensione	Mq.
Via Cavour	1	Produttore Proprio	8*4	32
Via Verdi	1	Produttore Proprio	8*4	32
Via Calvario	1	Alimentare	8*4	32

Mercati giornalieri tutti giorni (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 24.00 – sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00)

Localizzazione	Numero	Tipologia	Dimensione	Mq.
Via Santa Croce	1	Alimentare	8*4	32

Le altre forme di distribuzione sono costituite dal commercio itinerante, da sempre motore dell'economia locale, e pertanto, considerata la domanda sempre in aumento, si ritiene necessario rivisitare l'offerta dei posteggi isolati settimanali, come da prospetto a seguire, ove per lo più, si alterneranno gli operatori per quattro giorni a settimana.

## Posteggi Settimanali

Via Calvario	2	Non Alimentare	8*4	32	Lunedì
Via Calvario	3	Non Alimentare	8*4	32	Martedì
Via Calvario	2	Non Alimentare	8*4	32	Mercoledì
Via Calvario	2	Non Alimentare	8*4	32	Giovedì
Cimitero	3		8*4	32	Festivi e prefestivi e tutti i giorni dal 25 Ottobre al 5 Novembre
Piazza Umberto I	1		8*4	32	Festivi e prefestivi e tutti i giorni dal 9 Dicembre al 6 Gennaio
		alimentare			
Piazza Umberto I	2		8*4	32	Festivi e prefestivi e tutti i giorni dal 9 Dicembre al 6 Gennaio
		Non alimentare			

Sui posteggi siti in Piazza Umberto I, dal 9 Dicembre al 6 Gennaio, sarà possibile esclusivamente la vendita di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi, crepes, dolci, addobbi natalizi, frutta secca e prodotti di artigianato.

Come si può notare le postazioni godono di spazi abbondanti grazie ai quali è possibile predisporre una decorosa offerta commerciale.

La loro collocazione è meglio specificata nell'allegata planimetria.

## MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale si svolge nella giornata del sabato nell'area mercatale in zona 167.

Nell'animo dell'amministrazione da sempre la programmazione è stata tesa verso l'obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo del settore al fine di assicurare la migliore articolazione della produttività. Già in principio erano stati individuati ben 133 posteggi. In seguito si è ridimensionato il numero e tuttora molti posteggi sono inassegnati.

### AREA MERCATALE ZONA 167

Mercato settimanale

(Situazione al 31/12/2019)

	TOTALI	ALIMENTARI	NON ALIM.
Numero Posteggi	93	26	67
Posteggi assegnati	40	6	34
Posteggi non assegnati	53	20	33

I posteggi attuali riservati al settore alimentare, hanno tutti dimensioni 10 m x 6 m, e dovendone riservare n.6 ai produttori propri, 2 avranno le dimensioni di 10 m x 6 m e considerato che di norma gli operatori della categoria richiedono spazi più contenuti, si ritiene opportuno, lasciando invariata la distribuzione

nell'area mercatale, dividere n. 2 posteggi, creandone così n. 4 da 5 m x 6 m ognuno.

Nel prospetto a seguire la nuova situazione:

AREA MERCATALE ZONA 167

Mercato settimanale

	TOTALI	ALIMENTARI	NON ALIM.	PRODUTT. PROPRI
Numero Posteggi	95	26	67	6
Posteggi assegnati	40	6	34	0
Posteggi non assegnati	53	20	33	6



## **RAPPORTO TRA ESERCIZI A POSTO FISSO SU SUOLO PRIVATO E PUBBLICO**

La precedente normativa faceva riferimento ad equilibri tra esercizi su suolo pubblico e suolo privato, senza però fissare alcun parametro. Era chiaro comunque il desiderio del legislatore di qualificare il settore con una pianificazione molto puntuale, tant'è che erano previste verifiche di congruenza tra consumi canalizzati da attività su suolo pubblico e privato.

A mero scopo di leggibilità dei dati esponiamo dei prospetti di confronto:

### **Numero Esercizi**

	Alimentari	Non Alimentari
Suolo Privato	31	55
Suolo Pubblico	11	41
TOTALE	42	96
RAPPORTO	26,19%	42,71%

Il numero degli esercizi è quello relativo ai posteggi assegnati e non al totale dei posteggi esistenti.

Tale media in passato era comune a molte realtà della nostra regione.

### **Superficie Esercizi**

	Alimentari	Non Alimentari
Suolo Privato	3.070	4.096
Suolo Pubblico	420	2.124
TOTALE	3.490	6.220
RAPPORTO	12,03%	34,15%

Per quel che concerne invece le superfici i rapporti cambiano. Sono più bassi come incidenza percentuale, e lo sono ancora di più se si considera che il dato relativo alle superfici delle attività settimanali andrebbero ricomputate in funzione della loro ridotta presenza nell'arco del tempo.

Anche il già menzionato regolamento regionale n. 4 del 2017 nell'art. 3 elenca una serie di **"parametri di sviluppo del commercio su aree**

**pubbliche”**, che a nostro avviso sono indicazioni e non parametri quantitativi, tanto è vero che nel comma 2 del citato articolo si legge: *“la programmazione comunale di settore definisce i contenuti minimi previsti dall’articolo 12, comma 4, della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:”*

Molto sinteticamente si possono elencare in sei punti che parlano di favorire e consolidare la rete distributiva, assicurare servizio nelle zone più degradate, salvaguardare i centri storici, dotare le aree mercatali di servizi igienici, favorire una rete distributiva dei prodotti a chilometri zero, riqualificare il recupero e la differenziazione dei rifiuti.

Come è immediatamente intuibile non ci troviamo di fronte a parametri. La precedente normativa ci consentiva la possibilità di effettuare raffronti, oggi siamo ostaggi non delle direttive comunitarie, ma di una pessima interpretazione delle stesse.

La definizione dei posteggi di conseguenza risulta approssimata.

## **MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

Un altro momento di attrattiva è costituito dalle Fiere, a prescindere dalla loro dimensione. In molti comuni sono abbinate ad eventi religiosi assumendone la denominazione. Un tempo quasi tutte le fiere trattavano principalmente bestiame, attrezzi agricoli, accessori e finimenti cordami e scale, oggi le fiere, anche quando sono di modeste dimensioni, presentano una innumerevole gamma di prodotti. Così come è avvenuto per le aree mercatali, anche per le fiere si è cominciato a legiferare in modo organico.

Nel gennaio del 2001 con la "Legge quadro sul settore fieristico" vengono stabiliti i principi fondamentali in materia di attività fieristiche ai sensi dell'art. 117 della Costituzione ed in conformità con la normativa dell'Unione

Europea. La manifestazione fieristica viene definita come "attività commerciale svolta in via ordinaria *"...per la presentazione, promozione o la commercializzazione limitate nel tempo, di beni e servizi.... "* Le manifestazioni vengono suddivise in tre tipologie principali:

1. "Fiere Generali" (senza limitazione merceologica)
2. "Fiere Specializzate" (Limitate ad uno o più settori omogenei con contrattazione solo su campione)
3. "Mostre Mercato" (Limitate ad uno o più settori omogenei, diretti alla promozione o anche alla vendita)

Tali Manifestazioni sono qualificate a seconda della loro rilevanza ed al loro grado di rappresentatività in; Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali. I vari riconoscimenti, sono di competenza:

1. Del Ministero dell'Industria sentito eventualmente il comitato tecnico-consultivo, per le fiere Internazionali,
2. Delle Regioni e delle Province autonome per la qualificazione di rilevanza nazionale o regionale.
3. Dei comuni per la qualificazione di rilevanza locale.

In questa sede tratteremo solamente le fiere a qualificazione locale visto che nel nostro comune è presente solamente questa tipologia. Le nostre fiere sono legate ad eventi religiosi.

- **Fiera di SANTA LUCIA**

Si svolge nei giorni 13 e 14 dicembre lungo le vie Roma, Grassi, Santa Croce, Milano, Piazzetta Marconi e via Calvario.

Si tratta di fiera despecializzata riservata alla vendita di prodotti alimentari e generi vari. N° posteggi 138

- **Festa di SANTA LUCIA**

Si svolge nelle giornate del secondo mercoledì e giovedì dopo Pasqua. Nella giornata del mercoledì lungo le vie Roma e Grassi (posteggi 45), mentre nella giornata del giovedì lungo le vie Roma, Grassi e Calvario (posteggi 100). Le merceologie sono identiche alla precedente manifestazione.

- **Festa Patronale di SANT'IRENE**

Si svolge il 5 giugno nella stessa area della Festa di Santa Lucia e con le stesse merceologie. N° posteggi 45

## **COMMERCIO ITINERANTE**

Tale formula solitamente accoglie le attività più piccole e quasi sempre si tratta di imprese personali e di produttori diretti. Rappresenta indubbiamente una rilevanza notevole nel nostro sistema distributivo, a differenza degli esercizi a posto fisso su suolo pubblico che posseggono molto punti in comune con il tradizionale commercio a posto fisso su suolo privato, il commercio itinerante va verso il cliente ed ha una mobilità molto rilevante. Un tempo l'area operativa di competenza poteva travalicare i confini non solo provinciali ma anche regionali.

Le autorizzazioni consentivano l'esercizio dell'attività su cinque province contermini: ad esempio un operatore Brindisino poteva chiedere l'operatività nelle province di Taranto, Matera, Cosenza, Catanzaro. E per alcuni settori non era insolito trovare autorizzazioni di tale tipo o di tipo simile. In seguito l'operatività poteva essere svolta in ambito regionale, oggi, l'esercizio dell'attività di tipo *B* in forma itinerante si estende su tutto il territorio nazionale.

Tale autorizzazione consente l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere, nell'ambito dei mercati limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, ed alla vendita a domicilio.

La precedente normativa consentiva agli operatori di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, per un periodo comunque non superiore ad un'ora, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri, con divieto di ritorno nel medesimo punto nell'arco della giornata.

Oggi il legislatore regionale dispone semplicemente che i tempi di sosta siano quelli necessari per servire la clientela, e pone il divieto di posizionamento della merce sul terreno o su banchi a terra. (*art. 31 comma 4 del Codice del Commercio*)

L'esercizio del commercio itinerante può essere interdetto in vie o zone del comune per varie ragioni, nel nostro caso sono state individuate tre vie da interdire: Via Grassi, Via Roma, Via Principe di Napoli per motivi legati alla viabilità.

## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **ESERCIZI SU AREE PUBBLICHE**

Le norme in oggetto si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, nonché ai produttori agricoli.

Ereditiamo dalla legge regionale n° 18 del 24 luglio 2001 le definizioni delle varie tipologie:

- Per autorizzazioni di tipo A, quelle esercitate su suolo pubblico mediante l'uso di posteggio;
- Per autorizzazioni di tipo B, quelle esercitate in forma itinerante;
- Per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;

- Per società di persone, le società in nome collettivo ed accomandita semplice;
- Per settori merceologici, quelli previsti dal D.lgs. n° 114/98
- Per requisiti soggettivi, quelli previsti dall'art. 1 del d. lgs. 59/2010
- Per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/63
- Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità.
- Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi da quelli previsti, senza rassegnazione dei posteggi;
- Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità.

Il comma 2 articolo 29 della Legge (codice del commercio) stabilisce che oltre alle persone fisiche e alle società di persone, l'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali.

Il D.lgs. 114/98 che - abbiamo visto - disciplina ex novo il settore del commercio, con l'art. 26 ha abrogato le previgenti norme che regolavano il settore e le 14 tabelle merceologiche, stabilendo con l'art. 5 comma 1 che l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento a settori merceologici "alimentari" e "non alimentari". Ne discende che tutti gli esercenti a posto fisso e su aree pubbliche sono autorizzati a porre in vendita tutti i prodotti del settore merceologico "alimentare" e "non alimentare" o entrambi, sulla base delle autorizzazioni possedute.

In allegato alla Legge Regionale e solo ai fini di un'omogenea ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati, abbiamo le seguenti specializzazioni merceologiche:

- 1) Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
- 2) Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
- 3) frutta e verdura;
- 4) pesci, crostacei e molluschi;
- 5) pane, pasticceria e dolci;
- 6) bevande;
- 7) cosmetici e articoli di profumeria;
- 8) prodotti tessili, biancheria;
- 9) articoli di abbigliamento e pellicceria;
- 10) accessori dell'abbigliamento;
- 11) calzature e articoli in cuoio;
- 12) mobili, articoli di illuminazione;
- 13) casalinghi;
- 14) elettrodomestici, radio TV;
- 15) dischi, musicassette e strumenti musicali;
- 16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
- 17) libri, giornali, cartoleria;
- 18) fiori e piante;
- 19) animali e articoli per l'agricoltura;
- 20) accessori per auto-moto-cicli;
- 21) prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
- 22) altri prodotti.

## **REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone e da società di capitali ed è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 59/2010, art.71.

L'aggiunta di un settore merceologico sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. È consentita la rappresentanza del titolare, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che sia munito di delega.

Le concessioni hanno una validità di dodici anni. Le concessioni si intendono rinnovate per ulteriori 12 anni, a meno che l'Amministrazione non abbia comunicato al concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza, di non procedere al rinnovo, previa apposita e motivata deliberazione del consiglio comunale.

Alla scadenza, l'Amministrazione Comunale provvede a verificare la sussistenza, in capo al concessionario, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui l'area destinata a posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'amministrazione.

## **PUBBLICITA' DEI PREZZI**

L'art. 14 del D.lgs. 114/1998 stabilisce, in maniera chiara ed inequivoca che *"I prodotti esposti per la vendita al dettaglio...su aree pubbliche o su banchi di vendita, ovunque collocati, debbano indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo"*.



Tale disciplina è stata integrata con il D.lgs. n° 206 del 06 settembre 2005 "Codice del Consumo" emanato in attuazione di diverse direttive CEE.

### **PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONI TIPO <sup>A</sup>**

Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando.

Il bando conterrà l'indicazione dei posteggi, la loro ubicazione, la loro ampiezza e i criteri di priorità di accoglimento.

In particolare, verrà elaborata apposita graduatoria, secondo il criterio del più alto numero di presenze registrate sul mercato, oggetto della domanda e dell'anzianità d'iscrizione a registro delle Imprese o mediante sorteggio, in caso di parità.

Le domande possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono pervenire entro il termine indicato nel bando stesso il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione, informandosi ai criteri di priorità, stabiliti dall'art. 7 del Regolamento regionale n° 27/2017, vengono elencati nel bando.

Sono esclusi dalle modalità previste dall'articolo summenzionato:

- i prodotti agricoli
- i soggetti portatori di handicap
- le associazioni di commercio equo e solidale entro i limiti del 5% dei posteggi del mercato.

## **SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A**

Nell'ipotesi di cessione in proprietà per atto tra vivi, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune, entro sessanta giorni, la comunicazione di sub-ingresso, sottoscritta anche dal cedente allegando copia dell'autorizzazione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Se il cessionario non dovesse possedere i requisiti al momento del trasferimento, l'esercizio dell'attività e la reintestazione rimangono sospesi sino al loro ottenimento, che deve avvenire nel termine massimo di un anno.

Nel caso di cessione per causa mortis è possibile l'esercizio anche in assenza dei requisiti, ma solo per la durata massima di mesi 6.

Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni giorni per i quali è stato autorizzato l'uso del parcheggio.

Il cambiamento di residenza deve essere comunicato al Comune obbligatoriamente entro trenta giorni.

## **AUTORIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **IN FORMA ITINERANTE DI TIPO B**

L'art. 70 comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, (attuazione della direttiva CE 2006/123) sostituisce il comma 4 dell'art. 28 del D. Lgs. n°114/98 con la seguente dicitura: *"l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al*

*presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago”.*

L'articolo sostituito prevedeva che il rilascio dell'autorizzazione fosse di competenza del Comune di residenza.

La volontà del legislatore è imperniata sulla facilitazione all'accesso al commercio, la possibilità di poter avviare una attività in una località diversa dal Comune di residenza non deve costringere il richiedente a intraprendere un apposito viaggio verso la sua città d'origine!

L'art. 31 della Legge (*Codice del Commercio*) recepisce tale indirizzo e nel comma 1 puntualizza che l'esercizio del commercio del tipo B è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del comune in cui intende iniziare l'attività.

L'autorizzazione abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- all'esercizio del commercio nelle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita a domicilio;

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune e si intende accolta qualora non intervenga il diniego entro il termine di 90 giorni. I cambiamenti di residenza devono essere comunicati al Comune nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione entro trenta giorni.

## **AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE**

La normativa nazionale non fa cenno alcuno alla possibilità di rilascio di autorizzazioni stagionali o temporanee, nulla stabilendo in merito.

Malgrado la non chiarezza della situazione normativa, si ritiene che sia ammesso, a carattere generale, il rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee per il commercio su aree pubbliche. Le autorizzazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, con validità limitata alle sole giornate in cui si verifica l'eccezionale afflusso di persone nel territorio del Comune o della zona, possono essere rilasciate nell'ambito di iniziative tese a promuovere il territorio e/o le attività produttive o commerciali, per iniziative commerciali di specifica tipologia, nell'ambito di iniziative sportive, culturali o altre riunioni straordinarie di persone.

Le autorizzazioni stagionali sono limitate ad un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni per ogni anno solare. L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo di stagione interessato, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con il presente piano.

Il numero e la collocazione dei relativi posteggi sarà specificata in fase di istituzione.

## **POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE**

Altro tipo di assegnazioni temporanee sono quelle relative a *"posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione..."* dei mercati, delle fiere o posteggi fuori mercato, è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 9, del Regolamento Regionale N. 4 del 28 Febbraio 2017.

A tal fine il Comune tiene e aggiorna annualmente, un registro della spunta, in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
- b) tipo e numero del titolo abilitativo con cui ha partecipato alla spunta;
- c) rilevazione delle presenze.

Il computo delle presenze di ogni operatore, avviene dal momento in cui sarà acquisita, dal Comune, tutta la documentazione necessaria.

Al 31 Dicembre di ogni anno, il Comune stila una graduatoria degli operatori che hanno partecipato alla spunta per ogni giornata di svolgimento del mercato, della fiera o dei posteggi isolati, tenuto conto delle presenze degli ultimi tre anni solari.

Gli operatori che nell'arco dell'anno solare, avranno registrato un numero minore di 6 presenze, sia effettive e/o di spunta saranno esclusi dal registro di spunta.

### **CESSIONE IN PROPRIETA' O GESTIONE**

È consentita la cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi.

Il cessionario comunica il sub-ingresso (sottoscritto dal cedente) entro 60 giorni al comune allegando copia dell'atto di cessione.

Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo al secondo Comune.

### **NORME IGIENICO-SANITARIE**

Si fa espresso ed integrale rinvio, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato, nelle feste, e nelle sagre o nelle fiere, non esistano idonee ed apposite aree attrezzate.

## **REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione è revocata:

- per perdita dei requisiti;
  - nel caso di mancato inizio attività, entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio, nell'arco dell'anno solare, per oltre quattro mesi, o per oltre un quarto del periodo, nel caso di autorizzazione stagionale. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta dal Sindaco.
  - Per mancato pagamento della TOSAP protratto per un intero anno solare
- Il provvedimento di revoca viene assunto dal Comune, che fissa il termine di trenta giorni per le controdeduzioni.

## **SANZIONI**

La legge regionale n° 18 del 24 luglio 2001 all'art. 24 rinvia , per l'applicazione delle sanzioni al D.Lgs. n° 114/1998.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 114/1998:

- Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche, senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché

senza autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/1998, è punito con la sanzione amministrativa de pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

- Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune, di cui all'art. 28 del. D.Lgs. 114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 ( £. 1.000.000) ad € 3.098,74 (£. 6.000.000).

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre al sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto il pagamento della sanzione, mediante oblazione.

Per le violazioni non rientranti nei precedenti casi, è prevista una sanzione amministrativa da € 103,00 ad 620,00.

### **ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE**

Per quel che concerne l'istituzione di nuovi mercati e fiere, come normati dall'articolo 33 della legge, il Comune procederà prioritariamente, all'individuazione delle aree, alla definizione dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta e all'individuazione delle dotazioni delle opere urbanistiche, oltre che alle esigenze di sicurezza stradale, alle esigenze di natura igienico sanitaria ed agli spazi a disposizione per facilitare l'accesso all'area.

Vengono ovviamente fatti salvi tutti gli adempimenti relativi alla preservazione del patrimonio artistico e culturale, di viabilità etc. etc. previsti dalla legge.

## **SPOSTAMENTO DI MERCATI, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE**

A seguito di mutamento di esigenze, nonché per trasformazioni territoriali o per valutazioni effettuate nell'interesse generale della collettività, l'Amministrazione Comunale, dispone lo spostamento con atto contenente le motivazioni, la durata, e gli adempimenti che si intendono attuare.

L'assegnazione dei posteggi agli operatori già assegnatari avviene sulla base dei criteri di cui all'articolo 30 comma 4 della legge e degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 4/2017.

Non vi è la necessità di esperire alcun bando visto che trattasi di operatori con anzianità di presenza acquisita nel posteggio del mercato oggetto del trasferimento.



## **VALIDITÀ E RINVIO**

Il presente piano non è legato a limiti di validità.

Si dovrà ricorrere al suo rinnovo solo in caso di variazioni da apportare all'attuale piano.

Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione Puglia – Assessorato Industria Commercio Artigianato – Settore Commercio, ai fini di una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del Commercio.

Per quanto non espressamente previsto e richiamato nelle presenti Norme di Attuazione, si fa rinvio alla normativa e alla giurisprudenza in materia.